

OGGETTO

### DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELL'ANNO 2018 MODELLO 770/2019

AGGIORNAMENTO

**10 OTTOBRE 2019**

RIFERIMENTI NORMATIVI

ARTT. 4-8/8BIS DPR 22.07.1998 N. 322; ART. 4 DPR 7.12.2001 N. 435; ART. 6 DPR 16.04.2003 N. 126; ARTT. 2-13-14-15 D.LGS. 18.12.1997 N. 471; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; - DL 22.10.2016 n. 193 conv in L. 1.12.2016 N.225 D.L. 24.4.2017 N. 50 CONV. CON MODIF. IN L. 21.06.2017 N. 96; Provv. Agenzia Entrate del 15.1.2019 -Provv. Agenzia Entrate del 7.6.2019

ALLEGATI

1. SANZIONI AMMINISTRATIVE
2. SOGGETTI OBBLIGATI

CLASSIFICAZIONE

DT  
ACCERTAMENTO  
7702019

CODICE CLASSIFICAZIONE

20  
000  
104

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 52/2018 - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELL'ANNO 2017 MODELLO 770/2018  
CIRCOLARE N. 27/2019 - CERTIFICAZIONE UNICA 2019 DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA PER LE RITENUTE OPERATE NELL'ANNO 2018

REFERENTE STUDIO

**Dott.ssa Adriana ADRIANI**

BRIEFING

Entro il 31.10.2019 i sostituti d'imposta sono tenuti a presentare il modello 770/2019 al fine di comunicare i dati non inclusi nelle Certificazioni Uniche.

Dal 2017 non opera più la distinzione tra modello 770 Ordinario e Semplificato, a seguito dell'accorpamento degli stessi in un unico modello.

Inoltre quest'anno è consentita la trasmissione di più flussi anche da parte dello stesso sostituto. Di conseguenza, rispetto all'anno scorso, l'invio di flussi separati non richiede la presenza di intermediari diversi per ciascuno di essi.

Si riepilogano di seguito le diverse possibili modalità di presentazione.

### ***SOGGETTI OBBLIGATI***

Sono obbligati alla presentazione del modello 770/2019 i soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988.

In particolare il mod. 770 interessa i seguenti soggetti:

- società di capitali / enti commerciali residenti
- enti non commerciali residenti
- associazioni non riconosciute / consorzi / aziende speciali ex artt. 22 e 23, Legge n.142/90 e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
- società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti
- Trust
- Condomini
- società di persone / società di armamento / sdf o irregolari residenti
- società o associazioni senza personalità giuridica esercenti attività di lavoro autonomo /aziende coniugali residenti
- gruppi europei d'interesse economico (GEIE)
- persone fisiche esercenti imprese commerciali / agricole / attività di lavoro autonomo
- Amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29, DPR n. 600/73
- curatori fallimentari / commissari liquidatori / eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto .

### ***MODELLO 770/2019***

La dichiarazione dei sostituti d'imposta è suddivisa in:

- Certificazione Unica Ordinaria;
- Modello 770.

Con la Certificazione Unica il sostituto ha comunicato i dati reddituali /previdenziali / assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi entro il 7 marzo 2019. Con l'invio all'Agenzia delle Entrate della CU Ordinaria il sostituto assolve l'adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti con la conseguente inutilità di "riproporli" nel modello 770.

Con il modello 770 si comunicano invece, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2018 od operazioni di natura finanziaria

effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.

Inoltre, si precisa che anche quest'anno esiste un unico modello denominato modello 770/2019 che unifica i precedenti modelli Modello 770 semplificato e modello 770 ordinario. Il modello raggruppa i quadri dei due modelli ed è utilizzato per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate sui seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo, anche occasionale;
- provvigioni;
- redditi diversi;
- indennità di fine rapporto;
- dividendi;
- proventi da partecipazione ;
- redditi di capitale;
- operazioni di natura finanziaria;
- versamenti dei sostituti d'imposta;
- crediti d'imposta utilizzati;
- dati relativi a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento.

### ***MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI***

Resta ferma la possibilità da parte dei sostituti d'imposta di suddividere il mod. 770, inviando flussi separati, in base alla diversa tipologia di ritenute operate.

In particolare, il sostituto potrà inviare separatamente, oltre al Frontespizio, i quadri SS, ST, SV, SX ed SY relativi a:

- ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale;

purché lo stesso abbia trasmesso all'Agenzia sia le Certificazioni relative al lavoro dipendente ed assimilati, sia le Certificazioni relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L'invio telematico può essere effettuato:

- in un unico flusso di dati;
- in più flussi di dati.

Rispetto allo scorso anno, lo stesso sostituto può inviare flussi separati. A tal fine non è, quindi, più richiesta la presenza di diversi intermediari.

A partire dal 770/2019 le istruzioni ministeriali forniscono indicazioni in relazione alla possibilità di "dividere" in più flussi, per un massimo di tre, l'invio dei relativi dati.

Con il 770/2019 tale modalità di invio frazionato viene concessa anche ai sostituti che non si avvalgono di soggetti terzi incaricati, attraverso l'introduzione della casella "Sostituto" nella sezione "Quadri compilati e ritenute operate".

Se il presente modello non è trasmesso in un unico flusso il sostituto dovrà comunicarlo nella gestione separata del riquadro redazione della dichiarazione nel frontespizio.

Fino al 770/2018, il modello forniva la possibilità di dare notizia circa la scelta di invio dei dati in più flussi separati solo in presenza di un soggetto terzo incaricato. Esisteva, pertanto, il rischio che, in caso di mancato coinvolgimento di un terzo, l'invio autonomo e separato di

ciascun flusso inclusivo dei soli dati di propria competenza da parte delle diverse suddivisioni coinvolte potesse sovrascrivere gli altri precedentemente trasmessi.

Il riquadro "Redazione della dichiarazione" è composto da due sezioni denominate "Quadri compilati e ritenute operate" e "Gestione separata".

Nel riquadro "Redazione della dichiarazione" è presente il campo "Tipologia invio" che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata attraverso il presente modello. E' data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare indicare:

1. nel caso in cui il sostituto opti per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
2. nel caso in cui il sostituto opti per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2019 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi). Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.

La sezione "Quadri compilati e ritenute operate" deve essere utilizzata per indicare i quadri che compongono la dichiarazione, barrando le relative caselle. Inoltre dovranno essere sempre compilate le caselle relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso con la presente dichiarazione contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso:

- "Dipendente" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- "Autonomo" qualora siano state operate ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- "Capitale" qualora siano state operate ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- "Locazioni brevi" qualora siano state operate ritenute sulle locazioni brevi, inserite all'interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- "Altre ritenute" qualora siano state operate ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza.

La modalità di invio utilizzata si riflette sulla compilazione del riquadro "Redazione della dichiarazione" presente nel Frontespizio del mod. 770/2019, dove è stato inserito il quadro "Gestione separata" da compilare in caso di trasmissione "separata" dei dati in più flussi.

Se il modello 770 viene trasmesso unitariamente le tre caselle non devono essere barrate ed il flusso deve riportare i dati relativi alle differenti tipologie di reddito e deve includere non solo il frontespizio ma anche i Quadri SS, ST, SV, SX, SY e DI, qualora debbano essere compilati.

### ***COMPILAZIONE DEL MODELLO***

La dichiarazione deve essere compilata sul modello 770/2019 conforme a quello approvato.

I dati devono essere riportati in unità di euro, utilizzando le seguenti regole:

1. DATI FISCALI: si procede all'arrotondamento alla seconda cifra decimale;
2. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (INPS): si procede all'arrotondamento con la consueta modalità: se le cifre decimali sono inferiori a 50 centesimi per difetto; se le cifre decimali sono pari o superiori a 50 centesimi per eccesso.

### ***MODALITÀ DI PRESENTAZIONE***

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, Modello 770/2019, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

- a) direttamente da parte dello stesso sostituto d'imposta utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- d) tramite società appartenenti al gruppo

L'intermediario abilitato è tenuto a:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente al ricevimento della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno, datato e sottoscritto, a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; l'impegno può essere rilasciato in forma libera; tuttavia, dovrà essere successivamente compilato anche il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- rilasciare al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal sostituto d'imposta, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico, per il periodo previsto dall'art. 43 del DPR n. 600/73, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, all'utente che ha effettuato l'invio.

Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2019

PAGINA  
6/10

In relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agazia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto

L'intermediario abilitato, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 516,00. - a € 5.164,00. -. L'utilizzo di una modalità non ammessa per la presentazione della dichiarazione (es. consegna in banca o in posta invece che tramite trasmissione telematica) comporta la nullità della stessa.

### ***TERMINI DI PRESENTAZIONE***

Il modello 770/2019 deve essere trasmesso in via telematica, direttamente o tramite intermediario, entro il 31 ottobre 2019.

### ***CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE GIÀ PRESENTATA***

Nel caso in cui il sostituto d'imposta intenda rettificare o integrare una dichiarazione modello 770/2019 già presentata, deve:

- compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella "Correttiva nei termini", se i termini di presentazione non sono ancora scaduti;
- presentare una dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce, barrando nella seconda facciata del frontespizio la casella "Dichiarazione integrativa", se i termini di presentazione sono già scaduti.

Da quest'anno, nel frontespizio, nell'ipotesi di invio di dichiarazione correttiva o integrativa, per la prima volta occorre riportare nell'apposita casella il protocollo dichiarazione inviata, dal momento che la nuova dichiarazione sostituisce integralmente la dichiarazione originaria.

### ***VISTO DI CONFORMITÀ***

A seguito delle novità introdotte dal D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito con modifiche in L. 21.06.2017 N. 96, c.d. "Manovra correttiva", è stato ridotto da € 15.000 a € 5.000 il limite annuo di utilizzo in compensazione dei crediti tributari oltre il quale è necessario il visto di conformità. Detta modifica ha effetto anche per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito al 31.12.2018 riferito alle ritenute alla fonte, risultante dal modello 770/2019.

### ***NOVITA' QUADRO ST***

In sede di compilazione del Quadro ST, per la parte relativa alle ritenute operate, i dati devono essere espressi in forma aggregata, se i versamenti presentano la stessa data, lo stesso codice tributo, lo stesso periodo di riferimento e, quando stabilito, le stesse note. Ne deriva che, in tali circostanze, nel Quadro ST va compilato un solo rigo, il cui importo corrisponde alla somma degli importi esposti nei singoli Modelli F24.

# STUDIO ADRIANI

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2019

PAGINA

7/10

### ***COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI***

Essendo possibile presentare il Mod. 770/2019 in non più di tre parti, predisposte da soggetti diversi (per esempio dal Dottore commercialista e dal Consulente del lavoro) si ritiene che detta modalità sia da preferire al fine di evitare scambi di dati che potrebbero comportare margini di errori in fase di trascrizione.

Per la parte di mia competenza, vogliate trasmettere allo Studio, ove non siano già state trasmesse, la seguente documentazione:

- le deleghe di pagamento (mod. F24) in originale dei versamenti delle ritenute effettuati relative alle somme erogate nel corso dell'esercizio 2018;
- le copie delle Certificazioni Uniche (Modello CU) già compilate e consegnate agli interessati entro il 31.03.2019;
- i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi corrisposti ai lavoratori autonomi, alle ritenute su provvigioni inerenti agli intermediari del commercio.
- i mastrini dei conti relativi alle ritenute dei redditi di capitale, nonché degli utili distribuiti ai soci di società di capitali.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

#### **STUDIO ADRIANI**

*Dottori Commercialisti Associati*  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI  
(Un associato)

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2019

PAGINA  
8/10

### ALLEGATO 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE

FATTISPECIE SANZIONABILI	SANZIONE PREVISTA
DICHIARAZIONE OMESSA	<i>dal 120% al 240% delle ritenute non versate (minimo 250,00 euro)</i>
DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO I 30 GIORNI	<i>sanzione dimezzata</i>
DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE PER L'INVIO DI QUELLA SUCCESSIVA	<i>dal 60% al 120% delle ritenute non versate (minimo 200,00 euro)</i>
DICHIARAZIONE PRESENTATA ENTRO IL TERMINE PER L'INVIO DI QUELLA SUCCESSIVA (CON RITENUTE INTERAMENTE VERSATE)	<i>da 150,00 euro a 500,00 euro</i>
DICHIARAZIONE INFEDELE	<i>dal 90% al 180% delle ritenute non versate</i>
CONDOTTE FRAUDOLENTE (quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente)	<i>dal 135% al 270% delle ritenute non versate</i>
EVASIONE MASSIMA DI 30.000,00 EURO	<i>dal 60% al 120% delle ritenute non versate</i>
DICHIARAZIONE INESATTA (incompletezze ed omissioni)	<i>da 500,00 a 4.000,00 euro</i>



# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2019

PAGINA  
9/10

### SANZIONI DA DICHIARAZIONE INFEDELE OPERANTI IN SEDE DI RAVVEDIMENTO

TERMINE	SANZIONI (90% infedele dichiarazione)	SANZIONI (250,00 euro per dichiarazione infedele con ritenute versate)
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	11,25 %	€ 31,25
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	12,86 %	€ 35,71
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	15 %	€ 41,67
se la sanatoria avviene dopo il "PVC"	18 %	€ 50,00

### SANZIONI DA OMESSO VERSAMENTO DELLA RITENUTA OPERATA IN SEDE DI RAVVEDIMENTO

TERMINE	SANZIONE DEL 15 % (entro 90 giorni) O 30% (oltre i 90 giorni)
entro 14 giorni dalla violazione	dallo 0,1% all'1,4%
Da 15 a 30 giorni dalla violazione	1,5%
Da 31 a 90 giorni dalla violazione	1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	3,75%
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	4,29%
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	5 %
se la sanatoria avviene dopo il "PVC"	6%

### SANZIONI DA OMESSA APPLICAZIONE DELLA RITENUTA OPERATA IN SEDE DI RAVVEDIMENTO

TERMINE	SANZIONE (20% omessa applicazione)
Sino a 90 giorni dalla violazione	2,22 %
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	2,5 %
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	2,86 %
oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione	3,33 %
se la sanatoria avviene dopo il "PVC"	4 %

# STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati  
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

## CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 71/2019

PAGINA

10/10

### ALLEGATO 2 – SOGGETTI OBBLIGATI

MODELLO 770

- ⇒ **Società di capitali residenti nel territorio dello Stato:** società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione;
- ⇒ **Enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato:** enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- ⇒ **Enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato:** enti pubblici (comprese le regioni, le province e i comuni) e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- ⇒ **Associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali** istituite dai comuni e dalle province ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- ⇒ **Società ed enti di ogni tipo**, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- ⇒ **Condomini;**
- ⇒ **Società di persone residenti nel territorio dello Stato:** società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice;
- ⇒ **Società di armamento** residenti nel territorio dello Stato;
- ⇒ **Società di fatto o irregolari** residenti nel territorio dello Stato;
- ⇒ **Società o associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni, residenti in Italia;
- ⇒ **Aziende coniugali** se l'attività è esercitata in forma societaria residenti nel territorio dello Stato;
- ⇒ **Gruppi europei d'interesse economico (GEIE);**
- ⇒ **Persone fisiche** che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- ⇒ **Persone fisiche** che esercitano arti e professioni;
- ⇒ **Curatori fallimentari;**
- ⇒ **Eredi che non proseguono l'attività** del sostituto d'imposta deceduto;
- ⇒ **Commissari liquidatori;**
- ⇒ **Amministrazioni dello Stato**, incluse quelle con ordinamento autonomo che hanno operato le ritenute a norma dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
- ⇒ **Soggetti che hanno applicato nel 2018 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;**
- ⇒ **Soggetti che hanno applicato nel 2018 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;**
- ⇒ **Soggetti che hanno applicato nel 2016 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D. Lgs 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso D. Lgs limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett.a) e d) del T.U.I.R.;**
- ⇒ **Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D. Lgs. n. 461/1997;**
- ⇒ **Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2018**